CDXLVI. SEDUTA

SABATO 17 GIUGNO 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 17445

Disegni di legge: (Trasmissione) 17461

Disegno di legge « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787) (Seguito della discussione):

PALERMO 17445
ZOTTA, *relatore di maggioranza* . 17446 *passim* 17459
CERRUTI, *relatore di minoranza* . 17447 *passim* 17459
CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 17447 *passim* 17456
ZELIOLI 17448, 17449
TOMMASINI 17453
JANNUZZI 17457
DE LUCA 17457

Interpellanza (Annunzio) 17461

Interrogazioni (Annunzio) 17461

La seduta è aperta alle ore 9,30.

RAJA, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Corbellini per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra ».

PALERMO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si va diffondendo nel Paese una notizia non rispondente alla verità, vale a dire che la legge sulle pensioni, che noi stiamo esaminando e che riteniamo non sufficiente ai bisogni dei mutilati, sia stata accettata dai dirigenti dell'Associazione, per cui il Governo non avrebbe nessuna responsabilità, in quanto che le provvidenze concesse ai mutilati, anche se non adeguate, sarebbero state concordate con l'Associazione.

In un giornale si legge: « Il motivo dello scontento del resto trova conferma nella dichiarazione fatta al Senato giovedì scorso dal relatore di maggioranza, onorevole Zotta, il quale ha detto che il Governo ha concesso in sostanza tutto ciò che l'Associazione ha richiesto e che quindi non è colpa del Governo se i mutilati hanno ottenuto meno di quanto si aspettassero. Strana è apparsa in conseguenza la presa di posizione a favore dell'Associazione mutilati fatta dal partito comunista al Senato attraverso l'onorevole Palermo, il quale, mentre si è scagliato contro il Go-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

verno per le minime concessioni fatte ai mutilati, ha dimenticato di essere lui stesso autorevole componente di quel Comitato centrale che non ha saputo chiedere a suo tempo quanto i mutilati volevano ».

Ora, poichè ciò non risponde a verità, intendo respingere tale insinuazione. I dirigenti dell'Associazione mutilati, rendendosi conto delle esigenze del bilancio, avevano cercato di ridurre al minimo le loro richieste, che non sono state tutte accolte, ma non pensano assolutamente di aver risolto il problema. Anzi ricordo al Senato che io personalmente, prendendo la parola, ho affermato il concetto che noi accettiamo la legge così come verrà approvata dal Senato a titolo di acconto, perchè intendiamo subito dopo presentare un nuovo progetto di legge a favore dei mutilati, che risolva in maniera equa ed umana il problema delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Onorevole Palermo, io l'ho lasciata parlare, perchè, trattandosi dei mutilati, verso cui la sollecitudine di ogni parte di questa Assemblea non può che essere vigile ed ispirata ad un sentimento di gratitudine e di affetto, non ho creduto di dovere interrompere la sua dichiarazione. Le faccio però osservare che di quel che si dice fuori del Senato, in quest'Aula si deve tenere un conto relativo.

Intanto avendo concesso a lei di parlare su quest'argomento devo dare anche la parola al relatore di maggioranza, senatore Zotta, che me l'ha chiesta. Prego il senatore Zotta di essere breve più che sia possibile.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, dal momento che se ne è discusso, mi corre l'obbligo di precisare quanto già verbalmente ebbi a dire ieri sera all'amico onorevole Palermo ed al Presidente dell'Associazione dei mutilati. La notizia di cronaca di cui si è letto adesso il testo non trae indubbiamente vita da dichiarazioni ufficiali. Ciascuno di quest'Aula può ricordare che tutte le volte in cui è stato trattato il tema da parte del relatore di maggioranza, vi è stata sempre questa dichiarazione: « per quanto concerne il problema delle pensioni dirette, cioè delle pensioni che riguardano i mutilati e gli invalidi, riteniamo di aver accolto quasi integralmente le richieste dell'Associazione mutilati ». Questa frase da me è stata ripetuta costantemente, nell'intento di precisare che tutto il lavoro della Commissione si è svolto esaminando, analizzando le richieste delle Associazioni interessate. L'attività della Commissione, lo svolgimento dei lavori in quest'Aula sono stati indirizzati sempre all'intento di appagare nella massima misura possibile codeste richieste, le quali sono state stilate in un foglio a stampa.

A conclusione, io ho sempre detto e ripeto oggi che queste richieste sono state accolte nella quasi integralità. Poche voci soltanto adesso restano lontane dalle richieste stesse, ma solo in relazione alla quantità: quella relativa alla superinvalidità per le categorie *A*, *A-bis* e *B*, essendoci una lieve differenza, sulla quale probabilmente si dovrà discutere in seguito; quella relativa all'indennità di accompagnamento, anche qui per lievissima differenza; l'una e l'altra portanti un carico globale, sembra di non più di 500 milioni. La richiesta di 5 miliardi e 500 milioni, quindi, è stata appagata nella quasi integralità, ripeto e sottolineo. Resta infine il punto della decorrenza, sulla quale l'Assemblea discuterà in seguito.

Io prego dunque l'onorevole Palermo di considerare la schiettezza di queste dichiarazioni e di considerarla in quello spirito di collaborazione cordiale, viva, premurosa, ansiosa, tormentosa con cui, da parte sua e da parte nostra, si cerca di andare incontro alla risoluzione di questo grave problema. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dall'articolo 70. Ne do lettura:

TITOLO IV.

DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI.

Art. 70.

Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione la pensione è concessa:

a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A;* nei casi di inabilità tempora-

nea, si applica la norma del quarto comma dell'articolo 59;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purchè minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.

Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero sui superstiti.

Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori.

La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella *M* quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 1° comma dell'articolo 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la pensione è concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella *N*.

Sui primi tre commi non sono stati presentati emendamenti. Li pongo in votazione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

La minoranza della Commissione ha proposto di sopprimere il quinto comma e di sostituire la dizione del quarto con la seguente:

« La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella *M* ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare questi emendamenti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Analogamente a quanto abbiamo fatto per le pensioni dirette, anche in questo caso sono stati soppressi gli assegni supplementari ed eliminata la distinzione che sussiste tra l'indennità che viene corrisposta ai combattenti e quella che viene corrisposta ai non combattenti; questi ultimi dovrebbero ricevere la stessa pensione che viene attribuita ai primi. Credo che non sia più il caso che io debba soffermarmi ancora una volta a discutere di questo argomento.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. È inutile portare la discussione di questi emendamenti sul merito perchè, da parte della maggioranza della Commissione, gli argomenti sono gli stessi che furono prospettati per dimostrare, all'articolo 55, la legittimità, il fondamento della sussistenza della duplice tabella per le vedove. Le medesime ragioni consigliano di adottare l'identico criterio per quanto riguarda i genitori.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

In seguito al risultato di questa votazione, l'emendamento modificativo presentato dalla minoranza della Commisione al quarto comma è decaduto.

Pongo in votazione il quarto ed il quinto comma nel testo della maggioranza, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 70, che resta formulato nel testo della maggioranza della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

All'esame dell'articolo 71 è opportuno procedere comma per comma. Do lettura del primo comma:

Art. 71.

Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti

a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza.

Non essendovi proposte di emendamento, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniunge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di età, sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonchè dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione è congruamente ridotta. La riduzione non può mai superare la metà della pensione ».

A questo comma, dai senatori Zelioli, Grava e Cemmi, è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « la pensione è congruamente ridotta » il seguente periodo. « Analoga riduzione può essere apportata quando il figlio defunto non abbia ancora raggiunto l'età di lavoro ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli per svolgere questo emendamento.

ZELIOLI. L'emendamento al comma dell'articolo 71, riguarda l'aiuto potenziale che il figlio caduto avrebbe potuto dare ai genitori. Il primo comma subordina la concessione della pensione agli ascendenti e collaterali alla condizione che al congiunto del caduto siano venuti a mancare i mezzi necessari di sussistenza. Per determinare la mancanza dei mezzi di sussistenza il secondo comma stabilisce che si tenga conto anche dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare con la morte del figlio. Anche questo è un concetto innovativo, perchè il concetto di « aiuto potenziale » entra per la prima volta nella legislazione delle pensioni di guerra. Rilevo però che è stato parzialmente accolto dalla prassi amministrativa ed io mi faccio forte di questa prassi, la quale ammette, per la concessione della pensione al genitore (lo ricorderà il Sottosegretario), il criterio dell'aiuto potenziale quando il figlio deceduto fosse già in età di lavoro e cioè avesse compiuto 12 anni se appartenente a famiglia di agricoltori, e 14 anni negli altri casi.

Si sono ripetutamente fatte rilevare, avanti al Comitato di liquidazione, le frequenti proteste che a me sembrano fondate: ecco perchè sostengo l'emendamento, onorevole Cerruti, a favore di chi, avendo perduto un figlio di tenera età, si vede negato qualsiasi diritto a pensione o ad indennizzo. E questa è la distinzione fra l'indennizzo per coloro che hanno compiuto 14 anni e 12 anni, e invece per coloro che sono morti quando erano ancora in tenerissima età. Nè è lecito opporre — come si è fatto in qualche ufficio — che i morti per causa di guerra in tenera età avrebbero potuto decedere per cause naturali prima di essere di aiuto al genitore. A tale obiezione si può facilmente rispondere secondo il concetto civilistico che noi avvocati invochiamo sempre quando vengono incidenti di carattere, per esempio, automobilistico o di qualsiasi altra natura, nei confronti dei bambini che cadono vittime di questi investimenti. In tali casi si sostiene proprio la tesi che ora vorremmo fosse anche applicata in questa sede legislativa. L'obiezione cui ho fatto cenno prima è facilmente superabile se si consideri che per i giovani i quali abbiano superato il periodo considerato ai fini della mortalità infantile, le probabilità di vita sono notoriamente elevate. In ogni caso osservo e propongo che, allorchè il figlio è venuto a mancare prima di aver raggiunto l'età di lavoro, si accordi al genitore la pensione ridotta proporzionalmente in base alla tabella di premorienza, in riferimento all'età del caduto.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione trova che il problema, enunciato nell'articolo 71 in termini generali, con la particolare specificazione desiderata dal collega onorevole Zelioli verrebbe ad essere turbato. In realtà le preoccupazioni del senatore Zelioli non hanno luogo allorchè si tiene presente la legge che stiamo esaminando, dove, a calmare i suoi dubbi, basti il rilievo dell'aggettivo « potenziale ». Cosa vuol significare? si tiene presente che il più delle volte il figlio morto in guerra non arrecava di fatto aiuto ai genitori, ma i genitori speravano che avrebbe potuto dare questo aiuto successivamente, specialmente per la categoria degli studenti. A 21 anni o anche a 19 o 20, età in cui que-

sti studenti sono stati richiamati sotto le armi, in effetti erano piuttosto di peso ai genitori. Ma non è questa considerazione contingente che deve essere presa in esame per la determinazione dell'aiuto che i genitori si sarebbero attesi dai figlioli, ma la considerazione piuttosto di quello che avrebbero fatto successivamente questi studenti divenuti professionisti. Questa è la base della norma, norma dunque molto provvidenziale da questo lato. Ora, andare a sottilizzare se questi giovani avessero o no l'età di 22 o 24 anni rientra in una casistica tutta particolare, la quale anzitutto deve avere una luce orientativa ...

ZELIOLI. Questa è una interpretazione che mi sodisfa e quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che i senatori Zelioli, Grava e Cemmi hanno presentato un comma aggiuntivo così formulato:

« Al genitore, collaterale o assimilato che non si trovi nelle condizioni prescritte per il conseguimento della pensione, spetta per la durata di due anni un assegno temporaneo nella misura della pensione e relativi accessori ».

Il senatore Zelioli ha facoltà di parlare.

ZELIOLI. Io insisterei su questo emendamento a meno che il relatore non mi avesse a persuadere come in precedenza. Insisto per una ragione di umanità e di giustizia. Il comma aggiuntivo da noi proposto prevede un doveroso riconoscimento, sia pure modesto, a chi per cause di guerra abbia perduto il figlio, indipendentemente dal numero di figli sopravvissuti, nonchè dalla condizione economica e dall'età. Signori del Senato, se si ammazza una gallina, la si paga; per la morte di un figlio non si dice neanche grazie. Non si tratta di una speculazione a favore degli interessati e neppure di un gravame notevole a carico delle finanze statali, perchè basterà un modesto assegno a titolo di riconoscimento e nel contempo a parziale rifusione delle spese vive provocate dalla sventura. Erano state proposte 5 annualità: le ho ridotte a due, che potrebbero essere versate in una sola volta sotto forma di una unica indennità, semplificando i lavori degli uffici. Ripeto, è una questione di giustizia e di umanità.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Se mancano le condizioni per il conseguimento della pensione, l'unica conseguenza possibile è che la pensione a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma non venga corrisposta. Le condizioni quali sono? Sono quelle dell'età e sono i mezzi di sussistenza economica. Ora, se l'età non è quella dei 58 anni — e quindi v'è la possibilità di lavoro da parte del genitore, collaterale, assimilato — se sussistono mezzi economici, è da pensare che quella preoccupazione non abbia fondamento.

A titolo di grazie? No! Non ci limitiamo a questo titolo di grazie! Non per fare della retorica, ma va tutta la considerazione della Nazione a coloro che si sono sacrificati per la Patria, e non si può tramutare e sostanziare in un contributo di due anni di pensione!

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io vorrei accogliere l'emendamento, ma per ora pregherei l'amico Zelioli di ritirarlo, e ciò per una infinità di motivi non esposti nemmeno dal relatore onorevole Zotta. In questa materia andrei oltre se le condizioni del bilancio lo permettessero. A chi perde il figlio concederei la pensione senza discriminazioni e senza esitazioni anche se abbiente, ma nelle condizioni attuali non possiamo riesaminare tutta la materia, che ci porterebbe ora molto lontano. Prego pertanto l'onorevole Zelioli di accettare quanto ha proposto la maggioranza della Commissione e di voler ritirare così il suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Zelioli se insiste nel suo emendamento.

ZELIOLI. Dopo le dichiarazioni del relatore di maggioranza e del rappresentante del Governo, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha presentato un altro comma aggiuntivo, del seguente tenore:

« Si considerano insufficienti al sostentamento i proventi inferiori alla rimunerazione iniziale complessiva di un impiegato dello Stato di grado 12° del gruppo *C* ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In dipendenza della formulazione già adottata all'articolo 61, propongo il seguente nuovo testo: « Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240 mila annue ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta questo emendamento aggiuntivo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo comma aggiuntivo presentato dalla minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto in votazione, nel suo complesso, l'articolo 71 che risulta così formulato:

Art. 71.

Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali o assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di età, sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonchè dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione è congruamente ridotta.

La riduzione non può mai superare la metà della pensione.

Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complesivo inferiore alle lire 240.000 annue.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 72:

Art. 72.

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda non è ammessa scorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo articolo 106.

Metto in votazione il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La minoranza della Commissione propone di sopprimere il secondo comma. Il senatore Cerruti ha facoltà di illustrare tale emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Poichè noi proponiamo la soppressione dell'articolo 106, è logico che si rende necessario sopprimere anche questo comma, appunto perchè esso fa riferimento al suddetto articolo. È chiaro quindi che, a sostegno dell'opportunità di sopprimere questo comma, dovrei prima illustrare i motivi che impongono la soppressione dell'articolo 106.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Se il collega relatore di minoranza è d'accordo, propongo di rinviare l'esame di questo comma a quando sarà discusso l'articolo 106.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame del secondo comma dell'articolo 72 è allora rinviato a dopo la discussione dell'articolo 106.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 73.

Agli effetti della pensione di guerra è equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte, e colui che, prima dell'evento stesso, lo abbia rico-

nosciuto come proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli effetti della pensione come genitori di un figlio legittimato.

(*È approvato*).

Art. 74.

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

(*È approvato*).

Al primo comma dell'articolo 75 la minoranza della Commissione propone di sopprimere, nell'espressione « fratelli celibi » la parola « celibi »,

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Noi abbiamo già accettato in precedenza questo principio e pertanto aderiamo all'emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 75 nel testo della minoranza della Commissione, che è così formulato:

Art. 75.

Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili, maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 76:

« Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'articolo 70 purchè sussistano le altre condizioni prescritte dall'articolo 71 ».

Su questo primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 70; non è soggetta alla riduzione di cui all'articolo 71, nè ad aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova o della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 11 e successivi ».

La minoranza della Commissione propone invece la seguente dizione:

« La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 70; non è soggetta alla riduzione, di cui

all'articolo 71, è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 11 e successivi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza, per illustrare questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Nel primo comma dell'articolo 76 si stabilisce che ai genitori del militare o del civile caduto per causa di guerra, il quale lascia la vedova con o senza prole, con diritto alla pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'articolo 70, purchè sussistano le altre condizioni prescritte dall'articolo 71. Nel secondo comma si stabilisce che detta pensione speciale non può essere soggetta ad aumento nel caso in cui venga a cessare il godimento della pensione vera e propria da parte della vedova o della prole del militare o del civile. Insomma, poniamo il caso in cui ci siano genitori che percepiscano questo assegno speciale di un terzo, perchè il godimento della pensione spetti alla vedova che, per ipotesi, non abbia figli. Dopo un certo periodo di tempo supponiamo che la vedova senza prole si sposi nuovamente. In tal caso la vedova viene a perdere la pensione, ma i genitori continueranno a percepire il terzo e non la pensione intera. Ma tutto ciò è assurdo. Per quale motivo, nel caso frequente in cui la vedova scompaia dalla scena ed i genitori che hanno perso il figlio restano soli al mondo e senza alcun aiuto, non dovrebbero avere diritto di ricevere la pensione integrale come se la vedova (o la prole) non fossero mai esistiti?

Noi proponiamo che ai genitori, quando si verifichi questo caso, si debba corrispondere non soltanto il terzo ma la pensione integrale, non essendovi più nessuno che percepisca questa pensione. La presenza della vedova (o della prole) in tal caso dev'essere considerata come un fatto transitorio. Osservo che nei casi frequenti in cui viene a ridursi il numero dei titolari che collettivamente concorrono alla pensione, questa, in base alla legge, si trasferisce ai superstiti. Perchè soltanto i genitori, ai quali viene poi assegnata la miseria di 2.411 lire al mese, dovrebbero continuare sempre a percepire il terzo di quella somma? Io mi domando se questo sia logico, razionale ed umano.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione ha durato fatica per cercar di comprendere questo emendamento, non per colpa del relatore di minoranza, ma perchè qui si entra in una casistica così ingarbugliata, che talvolta non è possibile orientarsi con facilità. Qualche collega qui presente suggerisce l'esempio tipico della lotta tra la suocera e la nuora. La suocera vorrebbe la morte della nuora per avere intera la pensione. A questo punto si ridurebbe il risultato economico dell'emendamento proposto.

Si tratta di questo: se il militare lascia la vedova con prole, alla moglie va la pensione indiretta. Nel caso in cui il militare lascia anche i genitori, e questa è la disciplina non di oggi, ma della legge vigente da decenni, e i genitori si trovano in stato di bisogno, viene ad essi corrisposto un trattamento pari ad un terzo della pensione stabilita dall'articolo 70.

Ora, l'onorevole Cerruti dice: dunque i genitori si trovano in una condizione deteriore nel caso in cui il figliolo si sia ammogliato. Ma facciamo conto che la moglie venga a morire successivamente, allora i genitori verrebbero, quasi per elasticità, a riprendere quello che avrebbero ottenuto se il figlio non si fosse ammogliato e non avesse avuto mai figli. Questo mi sembra il ragionamento dell'onorevole Cerruti; l'ho ripetuto per vederci chiaro.

Ma a questo ragionamento è da obiettare che il figlio coniugato ormai è uscito fuori dall'ambito della vita famigliare: egli è venuto a costituire una nuova famiglia. (*Disapprovazioni e commenti da sinistra*).

Non si fa questione economica — giacchè non si tratta di differenze notevoli — si fa questione di coerenza giuridica. E allora codesto *jus accrescendi* non ha ragione di essere. Se si vuol considerare la cosa sotto l'aspetto pietistico, allora non solo questo, ma mille di questi emendamenti meriterebbero di essere accolti.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono questi dei casi gravi che vedo giorno per giorno. In linea di massima sono favorevole. Non sono questi i casi che spostano delle grandi cifre. Possiamo arrivare a questa soluzione perchè si tratta di casi pietosi, in cui questi genitori non hanno più il figlio e sono abbandonati anche dalla vedova superstite. (*Vivi applausi dai settori di sinistra*).

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Soltanto per una ragione di correttezza, direi di forma, ritengo che nel nostro emendamento sarebbe opportuna una precisazione. Ossia, invece di dire soltanto: « è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova », si dovrebbe includere anche « e della prole », come appare nel testo governativo.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Raggiunto questo accordo, è chiaro che voteremo tutti l'emendamento proposto dalla minoranza. Vorrei però che da parte del relatore o del Governo fosse data assicurazione che questo principio non costituisce un sovvertimento di tutte le norme delle leggi che regolano la materia della reversabilità e specialmente nel campo infortunistico. Quando per esempio un macchinista va sotto un treno, dobbiamo evidentemente riconoscere che è morto per causa di servizio; così come quando un muratore cade da una impalcatura e resta ucciso. La legge era coerente nel suo ingranaggio; mi sembra che questo principio ne sovverta la coerenza: perchè, allora, quando la vedova di un morto per infortunio passa a seconde nozze, non si può riversare la sua quota parte ai genitori del caduto?

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 76 nel testo proposto dalla minoranza e accettato dalla maggioranza e dal Governo, così formulato:

« La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 70; non è soggetta alla riduzione, di cui all'articolo 71, è soggetta allo aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per indennità secondo gli articoli 11 e successivi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 76, che risulta pertanto così formulato:

Art. 76.

Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'articolo 70 purchè sussistano le altre condizioni prescritte dall'articolo 71.

La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 70; non è soggetta alla riduzione, di cui all'articolo 71, è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 11 e successivi.

(*È approvato*).

Art. 77.

Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.

Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 71, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.

Pongo in votazione il primo comma di questo articolo sul quale non vi sono proposte di emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma, la minoranza della Commissione propone la seguente dizione sostitutiva:

« Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, nella misura del 50 per cento se i figli morti siano due, del 100 per cento se siano tre e del 150 per cento se siano più di tre ».

Subordinatamente, gli onorevoli Cerruti, Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati, propongono di aggiungere, dopo le parole: « delle tabelle sulle pensioni di guerra » le altre: « compreso l'assegno speciale temporaneo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questo emendamento considera una delle circostanze di certo più penose, cioè quella del padre che abbia perduto diversi figli per causa di guerra. Ora, incominciamo a tener presente che la pensione tabellare è veramente una cosa insignificante, poichè nella migliore delle ipotesi essa ammonta a 14.941 lire all'anno; a questa somma si deve poi aggiungere un assegno temporaneo di altre 14.000 lire all'anno, così che complessivamente si tratta di 28.941 lire all'anno, e ciò sempre nei confronti del raggruppamento di gradi inferiore. La legge, considerando la gravità della sventura, prescinde persino dalle condizioni di età, di inabilità ecc., che sono prescritte dagli articoli 70 e 71. Ora, io penso, dal momento che si è fatta questa eccezione, è opportuno ed anche giusto che se ne faccia ancora un'altra. Che cosa rappresenta un aumento del 30 per cento? Niente. E si noti che nel progetto governativo si parla soltanto di pensione, per cui, se i figli morti sono due, si tratterebbe di un aumento del 30 per cento unicamente sulle 14.941 lire. Noi insistiamo affinchè si elevi tale percentuale almeno al 50 per cento; nel caso poi in cui i figli morti siano tre, si passi dal 60 per cento al 100 per cento, e quando siano più di tre, dal 100 al 150 per cento. Si tratta, inoltre, di casi rari e perciò di un onere finanziario praticamente irrilevante. Tutto ciò risponderebbe ad un logico concetto di adeguamento alla realtà, perchè se i figli morti sono diversi, a prescindere da ogni questione di carattere extra-economico, è un fatto incontestabile che al genitore viene meno la possibilità di rivalersi, a termine di legge, per la eventuale corresponsione degli alimenti, su una parte dei figli qualora l'altra parte non sia o non possa essere adempiente. Questa possibilità che il genitore viene a perdere noi l'abbiamo tradotta in termini economici un po' più adeguati.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Siamo d'accordo sul significato da dare in questo caso, come in un altro precedente, al termine « pensione », nel senso che in essa vada compreso il carovita, oggi assegno temporaneo speciale; ma è opportuno che questo chiarimento sia inserito sotto forma di emendamento aggiuntivo, perchè sono molti i casi in cui il termine pensione viene preso nell'accezione di base tabellare. Ed è esatto il rilievo, perchè qui il carovita si presenta ad integrare la pensione: sono sempre le complicazioni geroglifiche della Ragioneria generale che portano a distinguere tra pensione, carovita, ecc.

Vi è poi un altro punto, quello dell'aumento nella misura del 30 per cento, che la minoranza della Commissione sposta al 50 per cento. Qui l'amico Cerruti mi permetta di parlargli fraternamente: come si fa a discutere su questa base, sulle piaghe e sui dolori? Nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione è previsto uno straordinario passo avanti nei confronti della legge vigente. Si è aggiunto il 30 per cento se i figli sono due, il 60 per cento se sono tre e il 100 per cento se sono più di tre. L'amico Cerruti, che — manco a farlo apposta — non vuol mai essere d'accordo con noi, dice: se voi proponete il 30, noi chiediamo il 60; se voi proponete il 50, noi chiediamo il 100 e, se voi il 100, noi il 150. Così non si può ragionare. L'aumento potrebbe essere benissimo del 500 per cento od anche del 1000 per cento, anzi si può affermare che la misura, se noi vogliamo ragguagliarla al valore monetario è indeterminata, infinita. La Commissione ed il Governo hanno fatto tutto quello che era possibile per dimostrare in modo tangibile la particolare riconoscenza del Paese verso coloro che restano orbi dei propri figli. Di più non si può fare.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con le conclusioni dell'onorevole relatore di maggioranza e prega la minoranza di non insistere.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione. Il comma può essere votato per divisione. poichè sulla prima parte di esso non vi sono controversie. Do nuovamente lettura della prima parte:

« Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto in votazione la seconda parte del comma nel testo della minoranza della Commissione:

« nella misura del 50 per cento se i figli morti siano due, del 100 per cento se siano tre e del 150 per cento se siano più di tre. ».

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato del senatore Cerruti tendente ad aggiungere, dopo le parole « in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra » le altre « compreso l'assegno speciale temporaneo ». Quest'emendamento è accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte del secondo comma nel testo della maggioranza, che rileggo:

« nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'ultimo comma dell'articolo 77, è stato presentato un comma sostitutivo da parte della minoranza della Commissione, del seguente tenore:

« Ai collaterali ed agli assimilati spetta la pensione nella misura più favorevole e col beneficio di cui sopra, subordinatamente però alle condizioni generali prescritte dagli articoli 70 e 71 ».

Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In questo caso, che è analogo a quello precedente, in sostanza si vogliono escludere i collaterali dal beneficio, pur ammettendo che debbano sussistere le condizioni stabilite dall'articolo 71. Insomma si vuol concedere soltanto la pensione più favorevole. Ma di quella hanno già pieno diritto. Ci mancherebbe altro che non fosse così.

A me pare logico e giusto che il beneficio debba essere ammesso anche per il collaterale, visto che egli viene a perdere, come ho già spiegato sul caso dei genitori, la possibilità di rivalersi sugli altri fratelli, che egli ha perduti per causa di guerra, qualora si trovasse nella necessità di pretendere gli alimenti che la legge gli destina. A mio avviso anche il collaterale dovrebbe godere del beneficio di cui al comma precedente, e non capisco per quale motivo debba invece esserne escluso. In questa legge vi sono tante contraddizioni ed incongruenze che vale proprio la pena di rivederla da cima a fondo, anche sotto l'aspetto tecnico-giuridico, per rinnovarla e renderla aderente alla coscienza dei nuovi tempi.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Il relatore di maggioranza deve essere contrario anche per quella ragione di metodo di cui ha sempre parlato. Noi adesso stiamo trattando dei miglioramenti economici: non andiamo a guastare un sistema legislativo in vigore. La disposizione del secondo comma ha voluto fare un trattamento speciale a quel genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra concedendogli, oltre la pensione più favorevole, anche un aumento percentuale in relazione al numero dei figli perduti Ora, perchè estendere questo beneficio anche ai collaterali o agli assimilati? I collaterali e gli assimilati entrano in questa legge come persone che hanno una aspettativa agli alimenti. Ora, la morte di due o di tre fratelli, anzichè di uno solo, non sposta la loro situazione dal lato economico, perchè, in effetti, se questo collaterale si fosse venuto a trovare in stato di bisogno, egli avrebbe avuto, da uno, da due o da tre fratelli, sempre il medesimo aiuto. Il numero maggiore dei fratelli avrebbe prodotto il solo effetto di ripartire questo carico tra più persone. Perchè volere concedere adesso il trattamento che viene fatto ai genitori? Perchè volere concedere il beneficio di cui si parla nel se-

condo comma, quando è assicurato il trattamento di pensione nella misura più favorevole?

Non mi sembra che ci sia una ragione logica e pertanto l'emendamento non può essere accettato. In ogni caso è da tener presente che queste sono considerazioni che andrebbero fatte in sede di riforma organica della legge, non adesso in cui si tratta di approvare solamente i miglioramenti economici.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro d'accordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento della minoranza della Commissione all'ultimo comma dell'articolo 77. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 77 del testo della maggioranza della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 77, che risulta così formulato:

Art. 77.

Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.

Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 71, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 78.

Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o più figli per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.

Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 70 e 71.

Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 79.

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* aumentata della metà.

Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'articolo 77.

Da parte della minoranza della Commissione è stato proposto di sostituire al primo comma il seguente:

« Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle *M* e *O*, aumentata della metà ».

Essendo già stata respinta la proposta di sopprimere la tabella *N*, questo emendamento è decaduto.

I senatori Cerruti, Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati, poi, propongono di aggiungere dopo le parole: « alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* » le altre: « , compreso l'assegno speciale temporaneo ».

Questo emendamento è accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Gradirei una cortese spiegazione da parte dell'onorevole Commissione sulla prima parte dell'articolo 79. Abbiamo votato poco fa l'articolo 77 nel quale è detto che, se un genitore perde più di un figlio ha diritto ad un aumento e precisamente all'aumento del 30 per cento se i figli morti siano due; del 60 per cento, se siano tre; del cento per cento, se siano più di tre. L'articolo 79 fa l'ipotesi di un genitore che perda più figli, ma non abbia altra prole e dice che l'aumento è sempre della metà. Sicchè nel caso in cui il genitore perda più di un figlio ed abbia altra prole ha il trattamento di cui all'articolo 77; nel caso in cui non abbia altra prole, ha il trattamento di cui all'articolo 79.

Desidero sapere se nell'intendimento di chi ha redatto il disegno di legge vi è che l'articolo 79 faccia un trattamento più favorevole al genitore che abbia perduto dei figli e sia rimasto senza altra prole o un trattamento più sfavorevole; perchè nel caso in cui abbia perduto due figli il trattamento è più favorevole, nel caso in cui abbia perduto tre figli o più di tre il trattamento è più sfavorevole. Mi pare che ci sia una incongruenza fra l'articolo 77 e il 79, ragione per la quale ho chiesto chiarimenti.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. L'articolo 79 primo comma va messo in relazione con l'articolo 77. Qui ci si può intendere facendo dei casi: nell'articolo 77 è esaminata la situazione in cui viene a trovarsi il padre, con l'applicazione di questa legge, per la morte di uno, di due, di tre o più figli; e, nel caso in cui i figli morti siano due, l'aumento è del trenta per cento; se siano tre, del 60 per cento; se più di tre, del cento per cento. L'articolo 79 primo comma contempla il caso in cui il genitore sia rimasto senza figli, a causa di guerra. In questo caso, oltre la percentuale di cui all'articolo 77, compete la pensione più favorevole aumentata dalla metà.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Mi permetta, signor Presidente, che chiarisca meglio il mio pensiero. L'articolo 77 dice: se un genitore perde due figli in guerra, ha diritto all'aumento del 30 per cento; se ne perde tre, ha diritto al 60 per cento di aumento; se ne perde più di tre ha diritto all'aumento del cento per cento. L'articolo 79 fa invece un'altra ipotesi, cioè quella dei genitori che, avendo perduto più di un figlio, non abbiano altra prole. Coordinando l'articolo 77 e l'articolo 79, si ha dunque che chi perde due figli, tre figli o più di tre figli, avendo altra prole, ha diritto all'aumento di cui all'articolo 77 (30, 60 e 100 per cento), chi invece perde due, tre o più figli, non avendo altra prole, ha diritto all'aumento di cui all'articolo 79, cioè all'aumento invariato del 50 per cento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Non è così. Il trattamento previsto dall'articolo 79 è cumulabile con quello stabilito nell'articolo 77. Bisogna leggere tutto l'articolo 79.

JANNUZZI. Giacchè non ho avuto sufficienti spiegazioni dal relatore di maggioranza, prego il relatore di minoranza di darmi tali spiegazioni.

Io rilevo, innanzi tutto, che vi è contraddizione fra l'articolo 79 e l'articolo 77. In secondo luogo, non si comprende se l'articolo 79 abbia voluto fare un trattamento più favorevole o più sfavorevole di quello dell'articolo 77. Infatti, mentre nel caso della perdita di due figli si fa nell'articolo 79 un trattamento più favorevole, nel senso che viene concesso il 50 per cento in luogo del 30 per cento, nel caso della perdita di più di due figli vi è un trattamento più sfavorevole, in quanto si concede il 50 per cento in luogo del 60, e, nel caso di perdita di più di tre figli, si fa un trattamento ancora più sfavorevole, in quanto si concede il 50 per cento di fronte al 100 per cento.

Su questi punti desidererei un chiarimento, cioè se vi è una contraddizione tra gli articoli 79 e 77 e se l'articolo 79 ha inteso fare un trattamento più sfavorevole o più favorevole, cioè se la condizione di chi non abbia altra prole è stata considerata una condizione di sfavore per il genitore, in quanto non ha altri oneri, o una condizione di favore, in quanto, avendo altri figli, ha altri obbligati al suo sostentamento.

Se la Commisione mi convincerà che sono in errore, sarò ben lieto di riconoscerlo.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Leggendo l'ultimo comma io rimango *handicappato;* non capisco più questo ar-

ticolo. La prima parte dell'articolo 79 dice: il genitore che rimane senza figli consegue la pensione più favorevole, aumentata della metà; poi si dispone che l'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'articolo 77. Rimarrebbe la pensione base, ove ricorresse la ipotesi dell'articolo 79, aumentata del 30 per cento, o del 60 per cento, o del 100 per cento, a seconda che il genitore abbia perduto due, tre o quattro figli, aumentata ancora della metà.

Se è esatto quello che ho detto, vorrei pregare di rendere più chiaro, in sede di coordinamento, questo articolo perchè vi potrebbe essere benissimo l'interpretazione dell'onorevole Jannuzzi; anzi, prima di aver letto il comma ultimo, questa interpretazione è apparsa necessaria anche a me. Preso in considerazione il comma ultimo, la interpretazione inevitabile è quella che ho prospettata; però mi pare che una coordinazione precisa per non mettere in dubbio l'interprete, sia assolutamente necessaria. Per questo pregherei l'onorevole Zotta, così preciso, così elegante, così completo nelle sue disquisizioni giuridiche, di voler trovare la formula opportuna.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Resti ben chiaro questo: che nell'articolo 77 si prevede il caso della perdita dei vari figli con quelle determinate percentuali di miglioramento di trattamento economico; nell'articolo 79 si contempla il caso in cui il genitore sia rimasto privo dei figli. In tal caso, poichè la disgrazia è ancora maggiore, oltre le provvidenze dettate nell'articolo 77 per la morte di ciascuno dei figli — e quindi, oltre l'aumento della pensione nella misura del 30, del 60 e del 100 per cento — vi è poi l'aumento della metà della pensione, per la semplice considerazione che il genitore è rimasto senza figli. Ora, io credo che ciò risulti abbastanza chiaro dalla lettura dei due articoli e che non occorra quindi aggiungere altro. D'altronde, queste disposizioni già esistevano e non ci consta abbiano dato luogo finora a difficoltà di interpretazione. Comunque, se l'onorevole De Luca insiste, si modificherà l'articolo in sede di coordinamento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ritengo che la questione sarebbe chiarita se si sopprimesse l'articolo 79, aggiungendo in sua vece un comma all'articolo 77 in cui si dicesse: « Al genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto senza prole, è concesso l'aumento della metà della pensione, oltre gli aumenti previsti nel comma precedente, a seconda delle varie ipotesi configurate ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 79 che, in seguito alla modificazione proposta dal senatore Cerruti e accettata dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, resta così formulato:

Art. 79.

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P*, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata dalle metà.

Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'articolo 77.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 80.

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 71 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella *O* nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *M* e nella misura indicata dalla tabella *P* nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *N*.

Nei casi di cui all'articolo 76 si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento dell'età di 70 anni.

La minoranza della Commissione ha proposto di sopprimere l'ultima parte del primo comma,

dalle parole « nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *M* » in poi. Tale emendamento, però, è decaduto per lo stesso motivo fatto presente a proposito dell'articolo precedente.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 80 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Zelioli, Grava e Cemmi propongono di aggiungere il seguente articolo:

Art. 80-*bis*.

Ai genitori, collaterali e assimilati sono estesi i benefici di cui all'articolo 41, ferme le condizioni ivi stabilite.

ZELIOLI. Propongo di rinviare l'esame di quest'articolo aggiuntivo a quando sarà discusso l'articolo 41 come è già stato deciso per l'articolo 68-*bis*.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni l'esame dell'articolo aggiuntivo 80-*bis*, proposto dal senatore Zelioli, è allora rinviato a dopo la discussione dell'articolo 41.

(*Così resta stabilito*).

Art. 81.

La pensione di guerra si perde dalla madre, dai fratelli e dalle sorelle, che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungano gli anni 21, salvo il caso di cui all'articolo 75.

Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'articolo 70, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura, se è eguale o inferiore ai sei mesi.

La minoranza della Commissione propone al primo comma il seguente testo sostitutivo:

« La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggano matrimonio, dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungano gli anni 21, salvo il caso di cui all'articolo 75 ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Quest'emendamento è in relazione con il primo comma dell'articolo 75, già approvato nel testo proposto dalla maggioranza.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Sul secondo comma non vi sono proposte di emendamento. Pongo pertanto in votazione l'articolo 81 nel seguente testo modificato:

Art. 81.

La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio o dai fratelli e dalle sorelle che raggiungano gli anni 21, salvo il caso di cui all'articolo 75.

Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'articolo 70, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura, se è eguale o inferiore ai sei mesi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 82.

Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro e, se donne, non abbiano contratto matrimonio.

Pongo in votazione il primo comma di questo articolo, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma la minoranza della Commissione propone il seguente testo sostitutivo:

« La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro, ed, inoltre, nubili se sorelle ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma nel testo proposto dalla minoranza della Commissione ed accettato dalla maggioranza. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 82 che, in seguito alla modificazione apportatavi, risulta così formulato:

Art. 82.

Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordo al Senato che la votazione dell'ordine del giorno dei senatori Merlin Umberto ed altri sull'articolo 55 era stata rinviata alla fine del titolo IV.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Si era detto che quell'ordine del giorno avrebbe dovuto essere votato alla fine, e la ragione è questa: esso è costituito da due parti: una relativa alle pensioni dirette, l'altra alle pensioni indirette. Ancora non abbiamo deliberato sulle parti più vitali riguardanti queste pensioni; pertanto crediamo opportuno di rinviare la votazione dell'ordine del giorno alla fine del disegno di legge in esame. Siamo tutti d'accordo in questo senso.

PRESIDENTE. In tal caso, non facendosi opposizione, la votazione dell'ordine del giorno Merlin è rinviata alla fine della discussione del disegno di legge.

(*Così resta stabilito*).

Passiamo ora al titolo V.

TITOLO V.

RIVERSIBILITÀ DEI SOPRASSOLDI ANNESSI ALLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE.

Art. 83.

Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 84.

Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'articolo 70 e con le norme degli articoli 73, 74, 81 e 82.

(*È approvato*).

Art. 85.

Per concedere la riversabilità del soprassoldo di cui ai precedenti articoli 83 e 84 è necessario strazione militare, se colui il quale è autorizza- accertare, d'intesa con la competente amminito a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.

(*È approvato*).

Art. 86.

La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.

Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

(*È approvato*).

Art. 87.

Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo,

dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.

(*È approvato*).

Art. 88.

Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.

(*È approvato*).

È così terminato il Titolo V. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota dell'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892 » (822-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

« Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonìa parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici » (1121), d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri;

« Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401 » (1122), d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi;

« Ricostituzione in comune autonomo della frazione di Cecina del comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia » (1123), d'iniziativa del deputato Sampietro Umberto.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere la consistenza, l'uso attuale (e relativi introiti) e lo stato di manutenzione e conservazione degli edifici già appartenenti al disciolto partito fascista e agli enti collegati, fiancheggiatori o dipendenti e per conoscere l'intenzione e il programma del Governo in ordine alla destinazione definitiva di tali edifici (240).

BRASCHI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RAJA, *segretario*:

Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritengano giusto ed opportuno ammettere al beneficio del carburante agevolato le imprese sociali cooperative che usano e impiegano macchine e motori per la lavorazione dei prodotti agricoli dei rispettivi soci (latte, frutta, vino ecc.), compiendo con una maggiore economia e con maggior perfezione e celerità operazioni che appartengono e sono proprie delle aziende agricole.

Parrebbe logico che i piccoli agricoltori non fossero ulteriormente privati dei benefici di cui godono i maggiori che trovano modo e possibilità di svolgere le stesse operazioni nell'ambito della propria grande azienda e di cui godrebbero essi stessi se le suddette operazioni, per necessità, opportunità e convenienza trasferite alla cooperativa, potessero svolgere sul loro piccolo podere (1268).

BRASCHI.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se gli consta che nel Trentino la dorifora ha invaso in misura impressionante le coltivazioni dei tuberi anche di alta montagna, mentre

i mezzi di lotta forniti dal Ministero dell'agricoltura si sono esauriti per l'azione di difesa eseguita nelle coltivazioni di bassa valle, e come intenda aiutare i piccoli proprietari di alta montagna in questa lotta assolutamente necessaria per salvaguardare la produzione (1219).

CARBONARI.

PRESIDENTE. Martedì 20 giugno, seduta pubblica alle ore 10, e alle 16, col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (848).

ALLE ORE 16

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (787).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (1062) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (1061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

4. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

5. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

6. Deputati GIORDANI e MIGLIORI. — Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile (984) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Modifiche alla legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi (878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala » (388).

9. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Passito di Pantelleria » (509).

10. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

11. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 11,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti